

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE AVEZZANO SOCCORSO
ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 21.00, nei locali della sede, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci in seconda convocazione, secondo l'elenco di presenze e firme All. A per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- bilancio servizi e disponibilità settembre/Novembre 2022 ;
- eventuali soluzioni alle mancate disponibilità;
- corsi;
- Modifiche allo statuto secondo le indicazioni delle autorità;
- eventuali e varie.

Il Presidente assume la presidenza dell'assemblea e il consesso nomina segretario Massimiliano Gentile. Il Presidente dà la parola al Cons. Santomaggio che illustra come si sia in difficoltà anche a coprire i turni fissi relativi ai servizi in convenzione con privati e Comune, fonti di entrate necessarie; prendono la parola successivamente vari soci esponendo le motivazioni della ridotta disponibilità generale; il direttivo chiede la votazione sulla chiusura e liquidazione della associazione; la mozione è respinta all'unanimità dei presenti; l'assemblea vota per una maggiore disponibilità dei soci a coprire i turni e si impegna in tal senso.

Sul secondo punto si informa l'assemblea sulla volontà di effettuare un corso di primo soccorso open anche per attirare nuovi eventuali soci; l'Assemblea approva per alzata di mano.

Sul terzo punto il Presidente espone le osservazioni ostative alla accettazione dello statuto da parte dell'Agenzia del terzo settore: possibilità di avere soci ordinari minorenni, che esercitano il voto tramite i genitori, ed i soci benemeriti, che non sono soci, non avendo diritto di voto: l'assemblea vota per alzata di mano all'unanimità le modifiche.

Alle ore 23.30, in assenza di altri argomenti, l'assemblea viene sciolta.

Il Presidente Fabio Gallese

Fabio Gallese

Il Segretario

[Firma del Segretario]



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registrato il **11 GEN. 2023**
Serie 3^a N° **23**
Esatto € **€ 5000**
ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Maria Stefania Boschi)

Art. 1 – Il presente Statuto, della costituita Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso ODV con sede ad Avezzano (AQ) in via XX Settembre , 326/bis (in breve “ Associazione), intende regolare i rapporti tra l’Associazione, i soci e i terzi secondo le norme ex D.L.gs 117/17.

Art. 2 – La “ **Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso** “ è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per queste ragioni, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla Legge dell’ 11/08/91 N. 266 e al D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 , D.lgs 117/17.

Art. 3 – L’Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, rinnovamento civile, sociale e culturale. Pertanto i suoi fini sono:

1. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
2. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà, mutualità e fratellanza;
3. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
4. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
5. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
6. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

- c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- d) iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) formazione dei volontari in collaborazione anche con i progetti delle Centrali Operative 118, dell'ANPAS nazionale e con le strutture di protezione civile territoriali;
- h) realizzazione di strutture abitative per anziani, dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
- i) organizzazione di incontri di beneficenza e di aiuto umanitario verso persone o collettività svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- j) formazione ed addestramento dei giovani disoccupati, onde facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- 1) promuovere ed organizzare incontri volti a favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 2) organizzare forme di intervento istitutive tese a favorire gli scopi del precedente punto;
- 3) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- 4) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 5) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- 6) favorire lo sviluppo e l'attuazione del principio della mutualità
- 7) tutelare i diritti civili dei deboli e di bisognosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e ad esse connesse.

Art. 5 – L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario come previsto dall'art. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017). Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/08/91 N. 266 e dal D. Lgs. N. 460 del 04/12/1997 e successive modificazioni, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o migliorare le attività da essa svolte. Nell'ipotesi di utilizzo di personale dipendente, questo non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 6 – Possono essere soci della “Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso” tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettare lo Statuto e/o il regolamento e che sottoscrivono la quota associativa relativa alla categoria di socio, nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. L'Organo di Amm.ne o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea

dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore. I soci si distinguono in categorie:

- a. Soci Fondatori: si definiscono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita alla "Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso".
 - b. Soci Ordinari: si definiscono tali coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
 - c. Soci Volontari: si definiscono tali, tutti i soci ordinari e aderiscono e partecipano attivamente allo svolgimento della vita associativa. Essi hanno l'obbligo di versare la quota sociale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. Inoltre hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e Regolamenti interni dell'Associazione; hanno tutti i diritti statutari e soprattutto il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. I minori di età da 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari con l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- I Benemeriti: si definiscono tali, coloro che effettuano versamenti, donazioni o lasciti all'Associazione di particolare rilevanza. Essi non hanno l'obbligo di versare la quota sociale, possono partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere, di essere eletti e di essere delegati. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo. I soci di tutte le categorie hanno diritto a frequentare i

locali sociali, fermo restando che, per quanto concerne l'uso degli impianti e il godimento dei servizi sociali, dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea e corrispondente all'anno di riferimento, o a deroghe stabilite dal Consiglio Direttivo e portate successivamente a ratifica dall'Assemblea.

Art. 7 – I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali degli organi direttivi e di controllo, essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente;
- c) votare in Assemblea per l'approvazione o modificazione dello Statuto e dei regolamenti da esso derivanti, salvo i limiti di cui al precedente;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- e) stabilire i termini per il tesseramento annuale e le relative quote;
- f) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- g) essere informati sull'attività associativa;
- h) hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 8 – I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) essere in regola con i versamenti delle quote sociali per l'anno di competenza;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla “ Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso”, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che hanno, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 – La qualità di socio si perde:

- 1) per decadenza;
- 2) per esclusione;
- 3) per morosità;
- 4) per recesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art. 9.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non rinnovano la sottoscrizione della quota associativa nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione stesso.

Perdono la qualità di socio per recesso coloro che manifestano e portano a conoscenza in forma scritta, anche informatica, comunicano al Direttivo la volontà di recedere dall'Associazione stessa: tale recesso ha effetto dall'inizio del primo mese successivo a quello della comunicazione avente data certa della volontà di recesso. Il recesso non dà il diritto alla restituzione della quota sociale, obbliga alla restituzione del materiale personale portante logo della Associazione e di ogni sua insegna rimuovibile.

Il socio sottoposto ai provvedimenti inerenti alla decadenza e all'esclusione, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di decadenza ed esclusione, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o ogni altra alternativa forma di comunicazione che assicuri la certezza della data di ricezione. I provvedimenti di decadenza e di esclusione, sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il provvedimento di morosità è esecutivo dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Art. 11 – L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il

bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. L'esercizio finanziario della "Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso" comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate della "Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso" sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti, nelle varie categorie;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'Art. 5 della legge 11/08/91 N. 266 e dal D.L. N. 460 del 04/12/1997, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di nuovi progetti.

Art. 12 – Il patrimonio della “ Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso ” è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati a donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo;
- d) da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, o persone fisiche;
- e) dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 13 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Sindaci Revisori, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) la Commissione disciplina;
- j) il Consiglio dei Soci Fondatori.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei

revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno (ordinaria), entro il trentuno marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza ed entro il trentuno ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno un'ora. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'Assemblea

straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 15 – L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 16 – Ciascun associato in regola con il versamento delle quote associative e che sia iscritto da almeno tre mesi ha diritto a un voto in Assemblea. I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci ordinari, anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione dei Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ogni socio ordinario potrà presentare un massimo di due deleghe per Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa. È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere parola. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

Art. 17 – In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, ove occorra, almeno tre scrutatori e un Presidente di Seggio per le votazioni per schede.

Art. 18 – L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo chiuso il trentuno dicembre dell'anno precedente;
- b) approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti;

- c) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno;
- d) approva e modifica l'ammontare delle quote associative e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- e) approva le linee programmatiche dell'Associazione;
- f) approva e modifica i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) approva e modifica il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- h) elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- i) elegge il Collegio dei Sindaci revisori;
- j) elegge il Collegio dei Probiviri;
- k) elegge la Commissione disciplina;
- l) delibera sulla esclusione degli associati;
- m) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- n) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale e dei Regolamenti da esso derivanti;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione alla carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del C. c. .

11

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso, anche informatico, da inviare a tutti i componenti 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere, anche genericamente, gli argomenti dell'ordine del giorno, e l'ora, la data e il luogo della riunione.

I consiglieri che per tre volte consecutive non dovessero partecipare alle riunioni del Consiglio senza giustificazioni valide, saranno dichiarati decaduti e sostituiti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente;
- b) predisporre, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo e sull'attività svolta nell'anno di riferimento;
- d) predisporre, entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) depositare i Bilanci presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione;
- f) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- g) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- h) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- i) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- j) adottare i provvedimenti di cui al precedente;

- k) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- l) convocare la Commissione Disciplina, per adottare i provvedimenti inerenti alla sua istituzione;
- m) deliberare sulla ammissione e sul rigetto di nuovi soci, salvo poi sottoporre la delibera all'Assemblea dei Soci come previsto dal presente Statuto e dall'art. 23 del CTS.

Art. 21 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci, ad eccezione che in caso di votazione paritaria, il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in casi di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Art. 23 – Il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatorie quietanze. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o integralmente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 24 – I compiti del Segretario sono quelli di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e di assistere il Presidente nella operatività gestionale dell'Associazione, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 25 - I compiti del Tesoriere sono quelli della gestione del denaro di cassa e del patrimonio circolante dell'Associazione, di riscuotere somme da terzi predisponendo liberatorie quietanze, di assistere il Presidente nella gestione dei pagamenti e delle entrate, nell'approntare la bozza del Bilancio

Consuntivo di ciascun anno, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 26 – I compiti del Vicepresidente sono quelli di rappresentare il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione, nella situazione di assenza temporanea, improvvisa o programmata, o impedimento dello stesso, con obbligo di seguirne le direttive se poste..

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche tra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i Revisori dei Conti assumono la carica ricevuta ed eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Art. 28 – Il Collegio dei revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere sul Bilancio Preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Verifica altresì la corretta tenuta degli altri libri sociali eccetto quello delle riunioni del Consiglio Direttivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono anche essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri assume la carica ricevuta ed elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio Direttivo ai sensi del precedente. Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio stesso. Nell'adempiere il suo compito istituzionale il Collegio può richiedere di visionare i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto al

Presidente dell'Associazione, al quale è demandato il compito di comunicarle agli interessati.

Art. 31 – La Commissione Disciplina è composta da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni, ed i suoi componenti devono essere Volontari dell'Associazione, sono inoltre rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, la Commissione assume la carica ricevuta ed elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 32 – La Commissione Disciplina interviene con un giudizio definitivo in provvedimenti disciplinari su segnalazione del Consiglio Direttivo, riguardanti i metodi e comportamenti dei Volontari dell'Associazione, nell'espletamento dei servizi e delle attività in cui gli stessi sono impegnati. Alla riunione della Commissione, partecipano di diritto due membri del Consiglio Direttivo, gli stessi hanno diritto di giudizio. Solo nel caso che il provvedimento riguardi un Socio Volontario, il giudizio finale non è definitivo in quanto tale giudizio è di competenza del Collegio dei Probiviri; quindi verrà trasmesso a tale Collegio per la decisione finale.

Art. 33 – Il Consiglio dei Soci Fondatori, ha il compito di fornire pareri partecipando a richiesta alle riunioni del Consiglio direttivo, non può essere estromesso da nessuna attività dell'Associazione se non per gravissimi motivi e dopo il parere favorevole della Assemblea.

Art. 34 – Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza, comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà all'elezione di nuovi membri per completare l'organico, da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla mancanza.

La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio, comporta anche quella, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Disciplina. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi, e provvede inoltre alla gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 35 – Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 36 – I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione alla vita associativa gli eventuali rapporti di lavoro o di qualsiasi natura con l'Associazione.

Art. 37 – L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi della Legislazione speciale e specifica su Terzo Settore, il Codice Civile, i Regolamenti ANPAS, ovviamente vigenti al tempo dell'evento.

Ultima modifica approvata 28.11.22